



**REGIONALI - AGGIORNAMENTO DEL 26 MAGGIO 2026**

## **MODIFICATE LE LEGGI REGIONALI SICILIA N. 4/2020 E N.18/2010**

Il 13 maggio 2026, dopo una serie di interlocuzioni e audizioni in commissione Sanità partecipate dalla FENIOF alla presenza del Segretario Nazionale FENIOF Alessandro Bosi ed i Consiglieri nazionali Eugenio Zimmatore e Vincenzo Agatone, sono state votate ed approvate alcune modifiche alla legge regionale n. 4/2020 ed alla legge regionale n.18/2010.

### **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N.4/2020**

Le modifiche relative alla legge regionale n.4/2020 riguardano nello specifico l'articolo 10 "Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali". In tale articolo, con una integrazione al comma 1, è stata estesa la possibilità di trasferire defunti dal luogo di decesso ad altri luoghi, sia quando questo avvenga in abitazioni inadatte che in case di riposo o istituti di ricovero per anziani non dotati di depositi di osservazione o vi sia richiesta dei familiari o dei conviventi. La modifica prevede altresì la possibilità di trasferire la salma per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture di cui all'articolo 12 o presso l'abitazione privata del defunto.

In seno alla legge regionale n.4/2020 sono state apportate modifiche all'art. 10 comma 2 In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, su richiesta dei congiunti e previa certificazione di morte e di trasporto redatto dal medico del reparto intervenuto in occasione del decesso che escluda i sospetti che la morte sia dovuta a reato e costituisca pregiudizio per la salute pubblica, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso le strutture per il commiato o l'abitazione privata del defunto.

Sempre in seno all'art. 10 della L.R. n.4/2020 è stata infine apportata una attesa ed importante modifica al comma 9. Con tale modifica viene disposto che sia l'impresa funebre che, con personale appositamente formato, provveda al trattamento antiputrefattivo e al confezionamento del feretro. L'addetto al trasporto funebre, in quanto incaricato di pubblico servizio, all'atto della chiusura del feretro, dovrà verificare l'identità del defunto, la regolarità del confezionamento del feretro in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sul territorio nazionale ed internazionale e ad apporre il sigillo; l'addetto al trasporto funebre dovrà altresì attestare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

### **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N.18/2010**

Relativamente invece alle modifiche apportate alla Legge Regionale n.18/2010, relativamente alle c.d. "case funerarie", tali strutture non devono avere più una destinazione d'uso esclusivo (come

precedentemente disposto) bensì commerciale. Inoltre, relativamente all' altezza libera interna non inferiore a 3 metri, viene fatto richiamo ad eventuali diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali e dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro in relazione a situazioni geografiche particolari e strutturali dei locali.

Siamo in attesa della pubblicazione sulla GURS delle suddette modifiche ma, in attesa di ciò, abbiamo ritenuto opportuno avvisare la base associativa in merito, in quanto positiva risultanza del grande lavoro svolto dalla FENIOF che da tempo attendeva queste importanti integrazioni di legge.